Regolamento sulla compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, socio assistenziali e socio-sanitarie dei cittadini dell'Ambito Territoriale di Dalmine

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 3

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità 3

Articolo 2 – Segretariato sociale professionale 4

Articolo 3- Definizioni 4

Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità 4

Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale 5

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI 5

Articolo 6 - Disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa 5

Articolo 7 – Legenda 6

Articolo 8 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi 7

Articolo 9 – Determinazione dell'importo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone disabili, anziani e in situazione di grave earginazione e Progetto Personalizzato 8

Articolo 10 - Dichiarazione sostitutiva unica 9

Articolo 11 - Accertamento "estraneità" 10

Articolo 12 - ISEE corrente 10

Articolo 13 - Validità delle agevolazioni 11

Articolo 14 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive 11

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI 11

Articolo 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali 11

Articolo 16 - Abrogazioni 12

Articolo 17 - Entrata in vigore 12

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dai Comuni dell'Ambito Territoriale di Dalmine, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.

2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:

a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;

b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;

c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

3. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità. Nel caso di attivazione di sperimentazioni di nuove unità di offerta e di nuove tipologie di prestazione, nelle diverse aree di intervento sociale e socio sanitario, i Comuni dell'Ambito Territoriale di Dalmine potranno valutare un eventuale riconoscimento economico, a titolo di contributo agli enti gestori del Terzo Settore ovvero a titolo di compartecipazione al costo del servizio sostenuto dall'utenza, ove già residente nei territori comunali di pertinenza, al momento dell'accesso al servizio. Detto riconoscimento economico sarà subordinato alla preventiva analisi della domanda ed alla valutazione dei bisogni, nonchè dell'unità di offerta erogata e degli standard socio-assistenziali e socio-sanitari garantiti, effettuata in forma partecipata con il Terzo Settore nell'ambito della programmazione Comunale e d'Ambito nonchè del Piano di Zona.

4. Ciascun Comune determina, anche in collaborazione con i Comuni dell'Ambito Territoriale di Dalmine, a cui appartiene, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

5. Ferma restando la libertà di scelta dei cittadini e salvo quanto disposto al precedente p.to 3, i Comuni dell'Ambito Territoriale di Dalmine sostengono il costo degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, nelle modalità determinate dal presente Regolamento, esclusivamente laddove si fruisca di servizi e strutture accreditati e contrattualizzati dalla Regione Lombardia.

Il Comune può prendere in considerazione di integrare la retta di struttura non contrattualizzata esclusivamente:

- a fronte della dimostrazione di indisponibilità di posti su strutture contrattualizzate;
- a seguito dell'impegno del richiedente la prestazione integrativa a trasferirsi presso struttura contrattualizzata non appena si liberi un posto e comunque entro il termine temporale di un anno.

In ogni caso varranno anche in tali ipotesi i criteri di accesso al beneficio dettati dall'art. 9 del presente Regolamento.

Articolo 2 – Segretariato sociale professionale

1. Attraverso il servizio di segretariato sociale professionale, i Comuni dell'Ambito territoriale di Dalmine garantiscono ai propri cittadini le seguenti funzioni:

- fornire informazioni sulle risorse e sui servizi accessibili all'utente;
- attuare un'azione di filtro, cioè di supporto all'utilizzo di risorse delle quali l'operatore non dispone direttamente;
- consentire, attraverso questa prima accoglienza, la presa in carico dell'utente e della problematica presentata da parte del servizio sociale professionale;
- svolgere una funzione di osservatorio, quale contributo alla programmazione dei servizi sociali.

Articolo 3- Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale[1] e regionale vigente in materia.

Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:[2]

a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune;

b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario,[3] gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;

c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. Per le persone temporaneamente presenti, il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo tempestivamente agli enti competenti, come individuati dalla normativa vigente, richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

3. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

---

[1] Si rinvia in appendice

[2] Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

[3] Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" e ss.mm.ii.

Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1.L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'Autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2.La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

3. Nel caso in cui il cittadino presenti una documentazione incompleta o carente degli elementi previsti, non si dà seguito all'istanza, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali competenti.

4. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o dal rappresentante legale e sia necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, oppure sia ritenuto inopportuno, ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

5. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

6. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

7. Con provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 6 - Disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali e socio assistenziali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni[4], sia tenuto in base alla propria capacità economica come determinata dalla attestazione ISEE e in base al progetto personalizzato individuale, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.[5]

2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

[4] Per le definizione di dette prestazioni, si rinvia a quanto previsto all'art. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013.

[5] V. la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

a) dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;[6]

b) dalla normativa regionale in materia, siccome legittima;

c) dalle disposizioni del presente Regolamento, in conformità alla disciplina di cui ai punti a) e b).

3. Ove resti inadempiuto da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

4. È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

Articolo 7 – Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- *I.S.E.E.*: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- *Patrimonio mobiliare*: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013 (ad esempio: depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, azioni, ecc.);
- Patrimonio immobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 (ad esempio: fabbricati, terreni, aree fabbricabili, ecc.);
- *Nucleo familiare*: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- Nucleo familiare per prestazioni agevolate rivolte a minorenni: nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il nucleo di riferimento è quello stabilito dall'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013;
- Dichiarazione sostituiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- Prestazioni sociali: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- Prestazioni sociali agevolate: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- Prestazioni agevolate di natura socio assistenziale e socio sanitaria: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali, anche integrati con prestazioni sanitarie, rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
    - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

[6] All'art. 2 comma 1 del d.P.C.M. n. 159/2013, infatti, è previsto che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni".

- di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

- *I.S.E.E. ORDINARIO*: l'isee acquisito ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 159/2013.
- I.S.E.E. CORRENTE: l'isee acquisito e poi presentato al Comune, al sussistere di determinate condizioni allorché la condizione reddituale o patrimoniale peggiora e si intendono richiedere prestazioni per le quali l'isee ordinario, riferito ad una situazione economica più lontana nel tempo, precluderebbe l'accesso, come disciplinato al successivo art. 45.
- I.S.E.E. CALCOLATO PER LE PRESTAZIONI DI NATURA SOCIO SANITARIA: è l'ISEE per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, calcolato considerando come nucleo familiare del beneficiario quello composto dal medesimo, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3 del D.P.C.M., fatto salvo quanto previsto per le prestazioni erogate nelle strutture residenziali a ciclo continuativo, per cui vale l'isee di seguito.
- I.S.E.E. SOCIO SANITARIO RESIDENZIALE (o I.S.E.E. RESIDENZIALE): l'Isee acquisito per le prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, che, in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 3 DPCM 159/2013 e dell'allegato 2 del Decreto medesimo e fatte salve le cause di esclusione, se al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del D.P.C.M..
- I.S.E.E. RISTRETTO: Isee calcolato considerando un "nucleo familiare ristretto" (beneficiario ed eventuale coniuge, figli minorenni, figli maggiorenni solo se a carico IRPEF, oppure solo beneficiario e coniuge, se senza figli, oppure solo beneficiario, se senza coniuge e senza figli) rispetto a quello ordinario, per poter accedere a prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del D.P.C.M. 159/2013.

Articolo 8 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1.La quota di compartecipazione di cui all'art, 6, individuata e comunicata al beneficiario, deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza, che attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili.

2. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione/contribuzione alla spesa degli interventi e dei servizi, dato atto che verrà acquisito l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, il Comune definisce, sulla base della tipologia di ogni prestazione sociale agevolata richiesta, specifiche modalità di calcolo.

3. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, determina, in raccordo con gli altri Comuni dell'Ambito Territoriale di Dalmine, una struttura di compartecipazione da parte del Cittadino ai costi sostenuti dal Comune per i propri servizi, ovvero di contribuzione da parte del Comune alla spesa sostenuta dal Cittadino presso servizi erogati da terzi, prevedendo o recependo:

a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;

b) la soglia ISEE di esenzione per il cittadino, che determina la contribuzione massima a carico del Comune, sulla base dell'I.S.E.E. di volta in volta prescritto (ISEE ORDINARIO, SOCIO SANITARIO, RESIDENZIALE, RISTRETTO)

c) il tetto ISEE al di sopra del quale non è previsto l'intervento comunale, sulla base dell'I.S.E.E. di volta in volta prescritto (ISEE ORDINARIO, SOCIO SANITARIO, RESIDENZIALE, RISTRETTO).

4. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del d.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con apposito provvedimento , per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.

7. La mancata produzione dell'ISEE di volta in volta prescritto, determinerà l'impossibilità per i Comuni dell'Ambito territoriale di Dalmine di prendere in considerazione le istanze di intervento comunale ad integrazione della retta dei servizi.

Articolo 9 – Determinazione dell'importo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone disabili, anziani e in situazione di grave emarginazione e Progetto Personalizzato

1. Per la determinazione dell'importo integrativo della retta di ricovero in Servizi Residenziali a ciclo continuativo per anziani, disabili e adulti in condizione di grave marginalità, la misura dell'intervento economico comunale è stabilita dalla differenza tra il valore della retta a carico dell'utente (di norma corrispondente alla c.d. quota sociale della struttura residenziale presso cui la persona è inserita) e la quota dal medesimo sostenibile, come definita nel Progetto personalizzato, tenendo conto degli elementi reddituali nonché considerando il possibile ricorso a pensioni, rendite, indennità percepite, oltre che la natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata.

2. Per l'integrazione comunale al costo sostenuto dall'utenza per dette prestazioni, se di carattere socio sanitario, erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le regole previste dall'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 ("Isee residenziale").

3. L'intervento di integrazione comunale è limitato a coloro che presentano un ISEE residenziale inferiore alla soglia definita annualmente dalla Giunta comunale, in coerenza con quanto stabilito a livello di ambito territoriale, per ogni tipologia di servizio residenziale e fatta salva una valutazione di appropriatezza sulla base dei seguenti indicatori di natura sociale:

- Impossibilità della persona a vivere da sola per compromissione psico-fisica sul piano sanitario e/o comportamentale (es. Presenza di una certificazione dell'invalidità, certificazioni di demenze che inficiano le abilità base della persona).
- Assenza di una rete familiare adeguata e funzionale (es. persona senza familiari stretti o persona la cui famiglia presenta elevati livelli di conflittualità non sanabili o persona la cui famiglia risulta inadeguata e incapace a garantire la necessaria assistenza).
- Impossibilità ad attivare soluzioni di assistenza al domicilio sufficienti e adeguate a garantire il benessere psico-fisico della persona (es. contesto abitativo inidoneo per poter inserire la figura della badante).
- Inserimento in struttura accreditata e contrattualizzata da Regione Lombardia, in quanto unità di offerta che garantisce standard di qualità e la suddivisione dei costi tra fondo sociale e fondo sanitario.

4. Il Progetto personalizzato, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi deve garantire agli utenti per il raggiungimento del loro progetto di vita. Per la predisposizione del progetto personalizzato dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e raccordo con gli altri Comuni dell'Ambito e in eventuale collaborazione con altri Enti erogatori dei servizi, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona e, nello specifico:

- la situazione sanitaria personale;
- la situazione economico/culturale/sociale dell'individuo, in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
- la situazione relazionale/affettiva/familiare;
- la disponibilità della rete di sostegno parentale e sociale;
- gli interessi ed aspirazioni personali;
- i servizi territoriali già utilizzati;
- i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

5. Nell'ambito della definizione ed attuazione del progetto personalizzato, potranno essere considerate e concordate, con il beneficiario ed i familiari coinvolti nella predisposizione del progetto, eventuali forme ed entità di utilizzo delle risorse complessivamente percepite dall'utente, composte da elementi reddituali nonché indennitari assegnati all'utente, in ragione della natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata. Eventuali modifiche del quadro complessivo delle risorse del beneficiario, del suo profilo socio-assistenziale così come delle condizioni di ospitalità presso il servizio residenziale che lo accoglie, daranno luogo a modifica ed aggiornamento del progetto individuale. La rideterminazione viene in ogni caso effettuata annualmente in funzione del variare delle disponibilità economiche, dell'ISEE, della retta sociale e del progetto individualizzato.

6. La mancata produzione dell'ISEE residenziale, ove previsto, determinerà l'impossibilità per i Comuni dell'Ambito territoriale di Dalmine di prendere in considerazione le istanze di intervento comunale ad integrazione della retta dei servizi.

7. Egualmente la immotivata, mancata sottoscrizione del Progetto personalizzato, può determinare, salva la necessità di tutela immediata e indifferibile dell'incolumità e della salute della persona, la sospensione /interruzione della prestazione. Nei casi in cui la prestazione non può essere legittimamente interrotta il Comune potrà attivarsi in seguito per procedere, anche giudizialmente, al recupero del credito maturato.

8. In caso di ISEE elevati e superiori alla soglia di accesso, associati ad una modesta liquidità (mensile), il Comune, sempre nell'ambito del progetto personalizzato, potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato sarà opportunamente vincolato al pagamento della retta. Nel caso tali accordi non si perfezionino, il Comune sarà svincolato dalla compartecipazione al costo del servizio.

9. La compartecipazione economica comunale, qualora vi siano le condizioni di accesso, avviene comunque solo al netto di eventuali contributi economici regionali o statali di cui l'assistito ha diritto ad accedere.

Articolo 10 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova attestazione ISEE comporta la decadenza da ogni agevolazione e la conseguente applicazione della tariffa massima.

3. A fronte di attestazioni I.S.E.E. con valore pari a € 0,00, il Comune potrà acquisire dai richiedenti elementi volti a precisare le motivazioni giustificative di tale situazione.

Articolo 11 - Accertamento "estraneità"

1.Il DPCM 159/2013 prevede che la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali accerti:

a) lo stato di abbandono del coniuge non convivente (articolo 3, comma 3, lettera e del DPCM n. 159/2013);

b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio sanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2) del DPCM n. 159/2013);

c) l'estraneità dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera d, del DPCM n. 159/2013).

2. L'utente deve presentare formale domanda di accertamento estraneità all'Ufficio Servizi Sociali, allegando ogni utile documentazione a comprova.

3. L'Ufficio Servizi Sociali svolge adeguata istruttoria avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Anagrafe (es. per attestazione irreperibilità, di matrimonio del genitore con persona diversa dall'altro genitore, di presenza di altri figli con persona diversa dall'altro genitore, ecc.), della Polizia Municipale (es. per verificare l'irreperibilità o la non convivenza nel domicilio del nucleo, ecc.) e di ogni altro soggetto utile a tal fine. Può accedere inoltre alle banche dati di Agenzia dell'Entrate, INPS, ISEE, Ufficio Registro trascrizioni di atti, ecc.
A tal fine si possono considerare rilevanti una o più delle seguenti condizioni:

- presenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria (es. di separazione/divorzio, di limitazione/sospensione/decadenza della responsabilità genitoriale, ecc.);
- presenza di una querela di parte ai sensi del Codice Penale (es. per assenza di mantenimento da parte del genitore verso il figlio o per abbandono del coniuge, ecc);
- presenza di condanna per comportamenti aggressivi/ingiuriosi/lesivi;
- presa in carico al servizio specialistico come situazione di grave fragilità e disagio personale.

Tali condizioni devono essere sempre associate alla totale estraneità economica.

4. Al termine dell'indagine sociale l'Ufficio Servizi Sociali redige apposita relazione e produce, entro 60 giorni dalla domanda, l'attestazione da parte del Dirigente competente con cui si dichiara:

a) il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero

b) il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero

c) l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

5. La suddetta attestazione scadrà il 15 gennaio con la stessa validità dell'attestazione ISEE per la quale essa viene richiesta.

6. L'attestazione di estraneità non preclude gli obblighi dei tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 CC.

Articolo 12 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).

3. Le attestazioni I.S.E.E. mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

Articolo 13 - Validità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo.

2. Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate fino alla scadenza del beneficio stesso e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 14 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.

3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante[7] decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.[8]

4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. I servizi sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Dalmine operano il trattamento di dati personali, anche particolari (sensibili), nei termini e con le modalità previste dagli appositi Regolamenti Comunali, nonché dalla normativa nazionale ed europea di riferimento.

2. Il trattamento dei dati personali, in sede di procedimenti amministrativi e sociali, rispetta i principi di correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del cittadino secondo quanto stabilito dal GDPR (Regolamento UE 679/2016).

3. I dati sono trattati esclusivamente per le operazioni relative alle funzioni istituzionali e ai servizi richiesti dal cittadino. A tal fine i dati possono essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono attività strettamente connesse all'operatività del servizio (GDPR, Regolamento UE 679/2016). I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali, al fine di determinare l'ammissione alle

[7] V. l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

8 V. l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

4. Il trattamento viene effettuato attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee ed adeguate a garantire la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge. Il cittadino può far valere in qualsiasi momento i diritti previsti dal GDPR Regolamento UE 679/2016, artt. da 15 a 21 del GDPR) in particolare ottenere:

- conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
- la loro comunicazione in forma comprensibile
- l'indicazione dell'origine e della categoria dei dati personali
- l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento
- l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
- l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
- l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la limitazione di trattamento dei dati
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta
- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale informativo o per il compimento di ricerche di mercato
- proporre un reclamo a un'autorità di controllo.

Articolo 16 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 17- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal _____ ed è immediatamente applicabile per le nuove richieste e dal _____ per le prestazioni già in corso.